COMUNE DI CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 35
del 19 NOVEMBRE 2021
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di novembre alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze consigliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	**Alessandro BUSSETI**	X	-
2	**Domenico ALLOISIO**	X	-
3	**Paolo CERIA**	X	-
4	**Beatrice Diletta MERLANO**	-	X
5	**Enrico COLONNA**	X	-
6	**Luigi BOTTARO**	X	-
7	**Giulia LAGORIO**	X	-
8	**Renato BELLINGERI**	X	-
9	**Anna Maria BERGO**	-	X
10	**Manuela MASSONE**	-	X
11	**Bruno Mario FIORETTI**	X	-
	TOTALI	8	3

Assiste all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr. GIULIO GIRALDI*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'*ing. ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Entra alle 18:38 il Consigliere Beatrice Diletta MERLANO. I Consiglieri comunali presenti diventano nove;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, il seguente articolo:
"*Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)*
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le citta' metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
[…]";

Considerato:
- che l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- in particolare, che il comma 4 dell'articolo sopra richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Considerato, infine, che l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali costituisce funzione fondamentale dell'ente Provincia, mentre il successivo comma 88 specifica che la Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

Ricordato che già con Deliberazione consiliare assunta dal Commissario n. 6 del 10.03.2018 questo ente provvedeva ad approvare lo schema di convenzione-tipo per lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria della funzione di stazione appaltante per i comuni del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014;

Visto il nuovo schema di convenzione (triennio 2021-2023) approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 2 del 10.03.2021 per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per i comuni sul territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014

Preso atto di aderire alla convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dl.gs. 267/2000 per la gestione associata della funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016:

Vista la convenzione, di durata triennale (fino al 31.12.2023), relativa al conferimento delle funzioni di stazione appaltante alla Provincia di Alessandria, composta da n. 15 articoli, per l'affidamento delle procedure di gara, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;

Visti, in particolare, gli articoli: 2 (Attività svolte dalla Provincia), 7 (Corrispettivo delle prestazioni), 14 (Recesso dalla convenzione);

Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione e quindi di approvarla integralmente e per l'effetto delegare la Provincia di Alessandria per l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi, ciò anche al fine di conseguire economie di scala e di scopo;

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

Visto:
- il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2021;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2021;

Visto l'art. 3-*bis* e il comma 2-*bis* dell'art. 15 della L. 7.08.1990 n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Riscontrata, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai nove consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. **Di approvare** l'allegata Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016, composta da n. 15 articoli, relativa al conferimento della

funzione di stazione appaltante alla Provincia di Alessandria, con sede in Piazza Libertà 17 - 15121 Alessandria, con scadenza indicata nel 31.12.2023;

2. **Di aderire** alla suddetta Convenzione;
3. **Di delegare**, per l'effetto, alla Provincia di Alessandria, la funzione di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;
4. **Di autorizzare** il Sindaco *pro tempore*, quale legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, della deliberata convenzione;
5. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di porre in essere i procedimenti di gara.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Consigliere Anziano
f.to Domenico Alloisio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 26/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/11/2021** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cassano Spinola, lì **26/11/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi